



COMUNICATO UFFICIALE N.318/C
DEL 6 MAGGIO 2006

318/968

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal dott. Daniele Propato, Presidente, dal dott. Antonio Spina e dall'avv. Cesare San Mauro, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Fernando Tani, nella sua riunione del 6 Maggio 2006 ha assunto le seguenti decisioni:

""

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANTONIO BUCCILLI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CALCIO CHIETI E DELLA SOCIETÀ' CALCIO CHIETI S.P.A.-.

In data 20/04/2006 il Procuratore Federale della F.I.G.C. - rilevato che il Segretario della Commissione Vigilanza Società di calcio aveva trasmesso a questa Procura la nota datata 05/04/2006, con la quale la Commissione medesima aveva comunicato di aver riscontrato nella riunione del 23/03/2006, l'omesso versamento delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2005, nonché dei contributi ENPALS relativi alle stesse mensilità da parte della società Calcio Chieti S.p.A. - deferiva alla Commissione Disciplinare presso la L.P.S.C.

- 1) Buccilli Antonio, Presidente e Legale Rappresentante della società Calcio Chieti S.p.A.;
- 2) la società Calcio Chieti S.p.A.
per rispondere
 - a) il primo della violazione dell'art. 8 comma 3 C.G.S. per avere posto in essere la condotta sopraindicata;
 - b) la società di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del C.G.S., anche con riferimento all'art. 8 comma 3 C.G.S. per la condotta ascrivibile al suo legale rappresentante.

La società ha fatto pervenire nei termini una memoria difensiva sostenendo: 1) l'inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui alla nuova formulazione dell'art. 8 comma 3 del C.G.S.; 2) l'inapplicabilità al legale

rappresentante della società della sanzione prevista dall'art. 8 comma 3 del C.G.S.

Il Rappresentante della Procura Federale Avv. Federico Bagattini ed i difensori Avv. Eduardo Chiacchio ed Avv. Michele Cozzone hanno concluso come da separato processo verbale di dibattimento.

Ritiene la Commissione che le eccezioni di improcedibilità sollevate risultino del tutto infondate, per le seguenti considerazioni :

- *Inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui alla nuova formulazione dell'art. 8 comma 3 del C.G.S.*

Sostiene la difesa che la violazione attribuita alla società di omesso pagamento di ritenute e contributi entro la data del 28/02/2006 si sarebbe verificata antecedentemente all'entrata in vigore del riformulato comma 3 del citato art.8 (di cui al C.U. n.183/A del 31.3.2006) che ha determinato la sanzione di cui all'art. 13 c.1 lett.f) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica per il caso di " mancato pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e dei Fondi di fine carriera".

La precedente formulazione del comma 3, nella vigenza del quale si sarebbero verificati i fatti contestati , non prevedeva l'omesso pagamento bensì, più genericamente, " il mancato adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali nei termini fissati dalle disposizioni federali".

Se appare corretto affermare che nella fattispecie non vada applicato l'art.8 comma 3 nella nuova formulazione, in quanto il fatto contestato si è verificato in data anteriore al C.U. che lo ha reso applicabile, è altrettanto vero che anche la precedente formulazione del predetto comma configurava come violazione della norma stessa i fatti oggetto di contestazione.

Infatti tutti gli adempimenti degli obblighi fiscali e previdenziali, posti a carico del soggetto obbligato dalle norme dei rispettivi ordinamenti, sono tali per definizione senza esclusioni, per cui appare assolutamente arbitrario sostenere che il pagamento non debba intendersi compreso tra gli "adempimenti richiesti" dalla vecchia formulazione, anche per l'ulteriore considerazione che in definitiva il pagamento costituisce l'atto finale richiesto dal procedimento sia contributivo che fiscale, ed i precedenti adempimenti formali e documentali ne costituiscono necessario presupposto.

In tale ottica appare corretto sostenere che la modifica apportata al richiamato comma 3 è finalizzata a sottolineare che tutti gli adempimenti propedeutici all'assolvimento dell'obbligo di pagamento svolgono funzione accessoria allo stesso, e che costituisce atto rilevante ai fini sanzionatori esclusivamente " l'omesso pagamento" rimanendo esclusa ogni possibile contestazione in riferimento a qualsiasi altro adempimento formale o documentale, se non espressamente previsto in altre specifiche norme.

- *Inapplicabilità al legale rappresentante della società della sanzione prevista dall'art.8 comma 3 del C.G.S.-.*

L'assunto difensivo si basa esclusivamente sul contenuto letterale della citata norma che prevede l'applicazione della sanzione unicamente " a carico della società responsabile ".

Il deferimento appare invece corretto in applicazione della norma generale contenuta nel primo comma dell'art. 2 del C.G.S. che in modo non equivoco prevede che " I dirigenti che hanno la legale rappresentanza della società sono ritenuti anch'essi responsabili, sino a prova contraria, delle

infrazioni addebitate alla società medesima".

Procedendo alle valutazioni di merito, la Commissione ritiene documentalmente provata la responsabilità della società e, di conseguenza, del suo legale rappresentante, per tutti i fatti alla stessa addebitati, e le argomentazioni difensive non appaiono idonee a fornire alcuna giustificazione alla comprovata violazione dei termini perentori posti dalle esaminate norme, nè tantomeno a fornire la "prova contraria" necessaria ad escludere la responsabilità del legale rappresentante della società.

La società va, pertanto, sanzionata con la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva, stante l'attuale posizione in classifica della stessa che renderebbe non affittiva la sanzione, mentre il Buccilli Antonio, dirigente responsabile, va sanzionato ex art. 2 comma 1 C.G.S. con la sanzione di 4 mesi di inibizione.

Per questi motivi la Commissione

d e l i b e r a

di infliggere a **Buccilli Antonio**, Presidente e Legale Rappresentante della società Calcio Chieti S.p.A., la sanzione di 4 mesi di inibizione ed alla società **Calcio Chieti S.p.A.** la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nel campionato 2006/2007.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ARTURO INNOCENZO CARRABINO, AMMINISTRATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ GELA J.T. E DELLA SOCIETÀ' GELA J.T. S.R.L.-.

In data 20/04/2006 il Procuratore Federale della F.I.G.C. - rilevato che il Segretario della CO.VI.SO.C. aveva trasmesso alla Procura la nota datata 05/04/2006, con la quale la Commissione medesima comunicava di avere riscontrato, nella riunione del 23/03/2006, l'omesso versamento delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2005, nonché dei contributi ENPALS relativi alle stesse mensilità da parte della società Gela J.T. S.r.l.; atteso inoltre che il Consiglio Federale con C.U. n.189/A ha stabilito che le società dovevano documentare alla CO.VI.SO.C., nel termine perentorio del 28/02/2006, ore 19.00, l'avvenuto pagamento all'Erario dell'Enpals e Fondo di fine carriera relativi alle mensilità sopra indicate; ritenuto che l'omesso versamento fosse ascrivibile al legale rappresentante della società, sia per il rapporto di immedesimazione organica che ex art.2 comma 1 C.G.S. - deferiva alla Commissione Disciplinare per i motivi sopra indicati la società siciliana e il legale rappresentante con la seguente contestazione:

- per Arturo Innocenzo Carrabino, amministratore unico e legale rappresentante della società Gela J.T. S.r.l., la violazione dell'art.8 comma 3 del C.G.S., per avere omesso di versare all'Erario le ritenute IRPEF e contributi ENPALS relativi alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2005, versamenti che dovevano effettuarsi, ai sensi del C.U. N.189/A del 15/03/2005, con dovere di documentazione alla CO.VI.SO.C. dell'avvenuto adempimento entro il termine perentorio del 28/02/2006 come disposto dal C.U. N.133/A del 12/12/2005;

- per la società Gela J.T. S.r.l., per responsabilità diretta, la violazione di cui all'art. 2 comma 4° del C.G.S. per l'addebito contestato al proprio amministratore.

I due deferiti facevano pervenire memoria nei termini e all'odierna riunione hanno preso parte il Rappresentante della Procura Federale Avv. Federico Bagattini, gli Avvocati Eduardo Chiacchio nell'interesse della società e l'Avv. Michele Cozzone del difensore del sig. Arturo Innocenzo Carrabino.

Preliminarmente la Commissione ha fatto presente che la società Pisa Calcio S.p.A. ha fatto pervenire "atto di intervento nell'interesse del Pisa Calcio S.p.A." e sentito il parere delle parti si è riservata di decidere sull'ammissibilità o meno all'esito della discussione; quindi il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto due punti di penalizzazione per la società e quattro mesi di inibizione per il legale rappresentante eventualmente anche ai sensi dell'art.1 C.G.S.-.

I Difensori hanno prodotto copia dei modelli F24 riguardanti i pagamenti dovuti (ritenuti e contributi) effettuati il 05/05/2006; entrambi hanno ribadito la richiesta di proscioglimento della società e del legale rappresentante.

Prima di entrare nel merito della decisione va sciolta la riserva sulla richiesta d'intervento presentata dalla società Pisa Calcio S.p.A: la domanda non può essere accolta, perché le norme prevedono una tale possibilità solo per l'illecito sportivo (artt. 37 comma 7 e 29 comma 3 C.G.S).

Passando alle tesi difensive, va prima di tutto esaminata la questione sulla applicabilità o meno, al caso di specie, delle disposizioni di cui alla nuova formulazione dell'art. 8 comma 3 del C.G.S.-.

Sostiene la difesa che la violazione attribuita alla società di omesso pagamento di ritenute e contributi entro la data del 28/02/2006 si sarebbe verificata antecedentemente all'entrata in vigore del riformulato comma 3 del citato art. 8 (di cui al C.U. n.183/A del 31/03/2006) che ha determinato la sanzione di cui all'art. 13 c.1 lett.f) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica per il caso di " mancato pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e dei Fondi di fine carriera".

La precedente formulazione del comma 3, nella vigenza del quale si sarebbero verificati i fatti contestati, non prevedeva l'omesso pagamento bensì , più genericamente," il mancato adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali nei termini fissati dalle disposizioni federali".

Se appare corretto affermare che nella fattispecie non vada applicato l'art.8 comma 3 nella nuova formulazione , in quanto il fatto contestato si è verificato in data anteriore al C.U. che lo ha reso applicabile , è altrettanto vero che anche la precedente formulazione del predetto comma configurava come violazione della norma stessa i fatti oggetto di contestazione.

Infatti tutti gli adempimenti degli obblighi fiscali e previdenziali, posti a carico del soggetto obbligato dalle norme dei rispettivi ordinamenti, sono tali per definizione senza esclusioni, per cui appare arbitrario sostenere che il pagamento non debba intendersi compreso tra gli "adempimenti richiesti" dalla vecchia formulazione, anche per l'ulteriore considerazione che in definitiva il pagamento costituisce l'atto finale richiesto dal procedimento sia contributivo che fiscale, ed i precedenti adempimenti formali e documentali ne costituiscono necessario presupposto.

In tale ottica appare corretto sostenere che la modifica apportata al

richiamato comma 3 è finalizzata a sottolineare che tutti gli adempimenti propedeutici all'assolvimento dell'obbligo di pagamento svolgono funzione accessoria allo stesso, e che costituisce atto rilevante ai fini sanzionatori esclusivamente "l'omesso pagamento" rimanendo esclusa ogni possibile contestazione in riferimento a qualsiasi altro adempimento formale o documentale, se non espressamente previsto in altre specifiche norme.

Nel merito, non è in discussione la contestata omissione, relativa a ritenute IRPEF e contributi ENPALS, ma solo si sottolineano le travagliate vicende della società, che ha visto succedersi vari rappresentanti legali.

Per quanto attiene alla società, si ritiene sanzione congrua quella minima edittale, cioè due punti di penalizzazione, da scontarsi nel campionato in corso, attesa l'attuale classifica della squadra.

Secondo il Difensore, infine, non sarebbe applicabile al rappresentante della società la sanzione prevista dall'art.8 comma 3 del C.G.S.

L'assunto difensivo si basa esclusivamente sul contenuto letterale della citata norma che prevede l'applicazione della sanzione unicamente "a carico della società responsabile".

Il deferimento appare invece corretto in applicazione della norma generale contenuta nel primo comma dell'art. 2 del C.G.S. che in modo non equivoco prevede che "I dirigenti che hanno la legale rappresentanza della società sono ritenuti anch'essi responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni addebitate alla società medesima".

Pertanto, per il sig. Carrabino, considerato che ha assunto la carica l'11 dicembre 2005, si stima sanzione adeguata quella di due mesi di inibizione.

Per questi motivi la Commissione

d e l i b e r a

di infliggere a **Arturo Innocenzo Carrabino** la sanzione di 2 mesi di inibizione ed alla società **Gela J.T. S.r.l.** la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nel campionato in corso.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIUSEPPE ESPOSITO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.S. CAVESE 1919 E DELLA SOCIETÀ S.S. CAVESE 1919 S.R.L.-.

In data 19/04/2006 il Procuratore Federale della F.I.G.C. - rilevato che i documenti trasmessi alla CO.VI.SO.C. dall'Amministratore della S.S. Cavese 1919 S.r.l. in data 22/02/2006 evidenziavano il ritardato pagamento dei contributi ENPALS relativi alle mensilità di maggio e giugno 2005, avvenuto in data 16/02/2006 ed il mancato versamento di contributi ENPALS relativi alla mensilità di aprile 2005, confermato dall'esame della relazione della verifica ispettiva effettuata presso la sede della società in data 20/03/2006, durante la quale era emerso che per il periodo novembre 2004-aprile 2005 la società aveva ottenuto una dilazione per il pagamento del relativo debito al 21/09/2005, pagamento non ancora avvenuto – deferiva alla Commissione Disciplinare presso la L.P.S.C.

- 1) Esposito Giuseppe, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società S.S. Cavese 1919 S.r.l.

- 2) La società S.S. Cavese 1919 S.r.l.
per rispondere
 - a) il primo della violazione dell'art. 8 comma 3 C.G.S., per aver posto in essere la condotta soprindicata;
 - b) la società di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del C.G.S. anche con riferimento all'art. 8 comma 3 C.G.S., per la condotta ascrivibile al suo legale rappresentante.

La società ha fatto pervenire nei termini una memoria difensiva sostenendo l'insussistenza del fatto.

Il Rappresentante della Procura Federale Avv. Federico Bagattini ed i difensori Avv. Eduardo Chiacchio ed Avv. Michele Cozzone hanno concluso come da separato processo verbale di dibattimento.

Osserva la Commissione che dalla documentazione prodotta è emersa l'insussistenza del fatto addebitato alla società ed al suo legale rappresentante.

Ed invero, nella missiva inviata dall'ENPALS, datata 04/05/2006, relativa ai versamenti contestati, viene attestata la regolarità contributiva, sicché si reputa conforme a giustizia pervenire ad una decisione di proscioglimento della società e del suo legale rappresentante.

Per questi motivi la Commissione

d e l i b e r a

di prosciogliere **Esposito Giuseppe**, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società S.S. Cavese 1919 S.r.l., nonché la società **S.S. Cavese 1919** dall'addebito loro ascritto.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIUSEPPE LOVERI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.S. GIUGLIANO CALCIO E DELLA SOCIETÀ' S.S. GIUGLIANO CALCIO S.R.L.-.

In data 19/04/2006 il Procuratore Federale della F.I.G.C. - accertato che la società S.S. Giugliano calcio S.r.l. non aveva documentato il versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2005, accertato che la dichiarazione inviata alla CO.VI.SO.C. ed alla L.P.S.C. era stata materialmente trasmessa e sottoscritta dal legale rappresentante della società Giuseppe Loveri – deferiva alla Commissione Disciplinare presso la L.P.S.C.

- 1) Giuseppe Loveri, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società S.S. Giugliano Calcio S.r.l.
- 2) La società S.S. Giugliano Calcio S.r.l.
per rispondere:
 - a) il primo della violazione dell'art. 8 comma 3 C.G.S. per avere posto in essere la condotta soprindicata;
 - b) la società S.S. Giugliano Calcio S.r.l. di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del C.G.S., anche con riferimento all'art. 8 comma 3 del C.G.S. per la condotta ascrivibile al suo amministratore unico.

La società ha fatto pervenire nei termini una memoria difensiva sostenendo:

- 1) l'inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui alla nuova formulazione dell'art. 8 comma 3 C.G.S.;
- 2) l'inapplicabilità al legale rappresentante della società della sanzione prevista dal suddetto articolo.

Il Rappresentante della Procura Federale Avv. Federico Bagattini ed i difensori Avv. Eduardo Chiacchio ed Avv. Michele Cozzone hanno concluso come da separato processo verbale di dibattimento.

Ritiene la Commissione che le eccezioni di improcedibilità sollevate risultino del tutto infondate, per le seguenti considerazioni :

- *Inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui alla nuova formulazione dell'art. 8 comma 3 del C.G.S.*

Sostiene la difesa che la violazione attribuita alla società di omesso pagamento di ritenute e contributi entro la data del 28/02/2006 si sarebbe verificata antecedentemente all'entrata in vigore del riformulato comma 3 del citato art.8 (di cui al C.U. n.183/A del 31.3.2006) che ha determinato la sanzione di cui all'art. 13 c.1 lett.f) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica per il caso di " mancato pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e dei Fondi di fine carriera".

La precedente formulazione del comma 3, nella vigenza del quale si sarebbero verificati i fatti contestati, non prevedeva l'omesso pagamento bensì, più genericamente, " il mancato adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali nei termini fissati dalle disposizioni federali".

Se appare corretto affermare che nella fattispecie non vada applicato l'art.8 comma 3 nella nuova formulazione, in quanto il fatto contestato si è verificato in data anteriore al C.U. che lo ha reso applicabile, è altrettanto vero che anche la precedente formulazione del predetto comma configurava come violazione della norma stessa i fatti oggetto di contestazione.

Infatti tutti gli adempimenti degli obblighi fiscali e previdenziali, posti a carico del soggetto obbligato dalle norme dei rispettivi ordinamenti, sono tali per definizione senza esclusioni, per cui appare assolutamente arbitrario sostenere che il pagamento non debba intendersi compreso tra gli "adempimenti richiesti" dalla vecchia formulazione, anche per l'ulteriore considerazione che in definitiva il pagamento costituisce l'atto finale richiesto dal procedimento sia contributivo che fiscale, ed i precedenti adempimenti formali e documentali ne costituiscono necessario presupposto.

In tale ottica appare corretto sostenere che la modifica apportata al richiamato comma 3 è finalizzata a sottolineare che tutti gli adempimenti propedeutici all'assolvimento dell'obbligo di pagamento svolgono funzione accessoria allo stesso, e che costituisce atto rilevante ai fini sanzionatori esclusivamente "l'omesso pagamento" rimanendo esclusa ogni possibile contestazione in riferimento a qualsiasi altro adempimento formale o documentale, se non espressamente previsto in altre specifiche norme.

- *Inapplicabilità al legale rappresentante della società della sanzione prevista dall'art.8 comma 3 del C.G.S.*

L'assunto difensivo si basa esclusivamente sul contenuto letterale della citata norma che prevede l'applicazione della sanzione unicamente " a carico della società responsabile ".

Il deferimento appare invece corretto in applicazione della norma generale contenuta nel primo comma dell'art. 2 del C.G.S. che in modo non

equivoco prevede che " I dirigenti che hanno la legale rappresentanza della società sono ritenuti anch'essi responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni addebitate alla società medesima ".

Procedendo alle valutazioni di merito, la Commissione ritiene documentalmente provata la responsabilità della società e, di conseguenza del suo legale rappresentante, per tutti i fatti alla stessa addebitati, e le argomentazioni difensive non appaiono idonee a fornire alcuna giustificazione alla comprovata violazione dei termini perentori posti dalle esaminate norme, nè tantomeno a fornire la "prova contraria" necessaria ad escludere la responsabilità del legale rappresentante della società.

La società va, pertanto, sanzionata con la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva stante l'attuale posizione in classifica della stessa che renderebbe non affittiva la sanzione, mentre Giuseppe Loveri, dirigente responsabile, va sanzionato, ex art. 2 comma 1 C.G.S., con 4 mesi di inibizione.

Per questi motivi la Commissione

d e l i b e r a

di infliggere a **Giuseppe Loveri**, amministratore unico e legale rappresentante della società S.S. Giugliano Calcio S.r.l., la sanzione di 4 mesi di inibizione ed alla società **S.S. Giugliano Calcio S.r.l.** la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nel Campionato 2006/2007.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ALFREDO MERCURI, ANTONIO CANTAFIO E ERMANNO GUZZI RISPETTIVAMENTE AMMINISTRATORE DELEGATO, PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA, DEL SEGRETARIO NICOLINO VACCARO E DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA S.R.L.-.

In data 19/04/2006 il Procuratore Federale della F.I.G.C. - accertato che la società Vigor Lamezia Calcio S.r.l., mediante atto sottoscritto dal Segretario, aveva dichiarato genericamente di avere assolto gli obblighi fiscali al 30/06/2005 senza allegare alcuna documentazione; accertato che in data 16/03/2006, in sede di verifica ispettiva, gli ispettori della CO.VI.SO.C. avevano rilevato il mancato versamento delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di maggio e giugno 2005 e dei contributi ENPALS relativi alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2005 (v. Comunicato Ufficiale della CO.VI.SO.C. 133/A del 12/12/2005); accertato che la dichiarazione di cui sopra non era veridica ed era stata materialmente trasmessa e sottoscritta dal Segretario della società; - deferiva alla Commissione Disciplinare presso la L.P.S.C.:

- 1) Mercuri Alfredo, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della società Vigor Lamezia Calcio S.r.l.;
- 2) Cantafio Antonio, Presidente e Legale Rappresentante della società Vigor Lamezia Calcio S.r.l.;
- 3) Guzzi Ermanno, Vice Presidente e Legale Rappresentante della società Vigor Lamezia Calcio S.r.l.;
- 4) Vaccaro Nicolino, Segretario della società Vigor Lamezia Calcio S.r.l.;

- 5) la società Vigor Lamezia Calcio S.r.l.
per rispondere:
- a) i primi tre della violazione dell'art. 8, comma 3, C.G.S., per avere posto in essere la condotta sopraindicata;
 - b) il quarto della violazione degli art. 1, comma 1, e 7, comma 1, del C.G.S., per avere tenuto il comportamento di cui alla parte motiva;
 - c) la società Vigor Lamezia Calcio S.r.l. di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 1 C.G.S., anche con riferimento all'art. 8, comma 3, C.G.S. per la condotta ascrivibile al suo legale rappresentante e al suo Segretario.

I deferiti facevano pervenire articolata memoria a difesa e all'odierna riunione il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Federico Bagattini, ha concluso chiedendo 2 punti di penalizzazione per la società e mesi 4 di inibizione per le persone fisiche deferite, eventualmente anche ai sensi dell'art. 1 C.G.S.; i difensori, previa rinuncia all'eccezione sui termini a comparire, hanno ribadito le ragioni esposte nella memoria e hanno sollecitato il proscioglimento della società e degli altri deferiti.

Va prima di tutto esaminata la tesi difensiva in ordine alla inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui alla nuova formulazione dell'art. 8, comma 3, C.G.S.

Sostiene la difesa che la violazione attribuita alla società di omesso pagamento di ritenute e contributi entro la data del 28.2.2006 si sarebbe verificata antecedentemente all'entrata in vigore del riformulato comma 3 del citato art. 8 (di cui al C.U. n.183/A del 31.3.2006) che ha determinato la sanzione di cui all'art. 13 c.1 lett.f) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica per il caso di " mancato pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e dei Fondi di fine carriera".

La precedente formulazione del comma 3, nella vigenza del quale si sarebbero verificati i fatti contestati, non prevedeva l'omesso pagamento bensì, più genericamente, " il mancato adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali nei termini fissati dalle disposizioni federali".

Se appare corretto affermare che nella fattispecie non vada applicato l'art.8 comma 3 nella nuova formulazione, in quanto il fatto contestato si è verificato in data anteriore al C.U. che lo ha reso applicabile, è altrettanto vero che anche la precedente formulazione del predetto comma configurava come violazione della norma stessa i fatti oggetto di contestazione.

Infatti tutti gli adempimenti degli obblighi fiscali e previdenziali, posti a carico del soggetto obbligato dalle norme dei rispettivi ordinamenti, sono tali per definizione senza esclusioni, per cui appare arbitrario sostenere che il pagamento non debba intendersi compreso tra gli "adempimenti richiesti" dalla vecchia formulazione, anche per l'ulteriore considerazione che in definitiva il pagamento costituisce l'atto finale richiesto dal procedimento sia contributivo che fiscale, ed i precedenti adempimenti formali e documentali ne costituiscono necessario presupposto.

In tale ottica appare corretto sostenere che la modifica apportata al richiamato comma 3 è finalizzata a sottolineare che tutti gli adempimenti propedeutici all'assolvimento dell'obbligo di pagamento svolgono funzione accessoria allo stesso, e che costituisce atto rilevante ai fini sanzionatori esclusivamente "l'omesso pagamento" rimanendo esclusa ogni possibile

contestazione in riferimento a qualsiasi altro adempimento formale o documentale, se non espressamente previsto in altre specifiche norme.

Nel merito si sostiene l'insussistenza della violazione perché a conclusione di una verifica operata dalla Agenzia delle Entrate il 17/02/2006 si attestava la regolarità del pagamento delle ritenute (v. documentazione allegata, con particolare riferimento al prospetto di cui all'allegato 3).

Osserva al riguardo la Commissione.

La circostanza può dirsi comprovata ma resta il fatto che la contestazione riguarda anche i contributi ENPALS e quindi sussiste la responsabilità per il mancato versamento dei contributi previdenziali.

Secondo il Difensore, infine, non sarebbe applicabile ai rappresentanti della società la sanzione prevista dall'art. 8 comma 3 del C.G.S.

L'assunto difensivo si basa esclusivamente sul contenuto letterale della citata norma che prevede l'applicazione della sanzione unicamente "a carico della società responsabile".

Il deferimento appare invece corretto in applicazione della norma generale contenuta nel primo comma dell'art. 2 del C.G.S. che in modo non equivoco prevede che "I dirigenti che hanno la legale rappresentanza della società sono ritenuti anch'essi responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni addebitate alla società medesima".

Pertanto va affermata la responsabilità del Presidente, del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato, su di essi gravando l'obbligo in discussione.

Per quanto riguarda il Segretario, Nicolino Vaccaro, va segnalato che la dichiarazione fa riferimento, per quello che qui rileva, all'adempimento degli obblighi fiscali e al Fondo Indennità Fine Carriera.

Di conseguenza non sussiste la falsità contestata proprio in ragione di quanto certificato dalla Agenzia delle Entrate.

Per quanto attiene alle sanzioni per la società si stima adeguata quella di due punti di penalizzazione, da scontarsi nel campionato 2006/2007, attesa l'attuale classifica della squadra; per i tre dirigenti quella di 2 mesi di inibizione.

Come detto va prosciolto il Segretario.

Per questi motivi la Commissione

d e l i b e r a

di infliggere alla società **Vigor Lamezia S.r.l.** la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nel Campionato 2006/2007 e ai dirigenti **Alfredo Mercuri, Antonio Cantafio ed Ermanno Guzzi** la sanzione dell'inibizione di mesi 2; proscioglie il segretario **Nicolino Vaccaro** dall'addebito a lui ascritto

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI PAGANONI VERO, PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ U.S. PRO VERCELLI CALCIO E DELLA SOCIETÀ U.S. PRO VERCELLI CALCIO S.R.L.-.

Con atto del 27/04/2006 il Procuratore Federale deferiva avanti a questa Commissione:

- Paganoni Vero, presidente ed amministratore delegato della società U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l. dal 7/7/2005, per la violazione dell'art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art.7 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art.85, III/A delle N.O.I.F., per aver omesso di comunicare il rapporto Ricavi/Indebitamento al 30/9/2005;

- la società U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l. per responsabilità diretta, ai sensi dell'art.2 comma 4 C.G.S., anche con riferimento all'art.7 commi 1 e 3 C.G.S.:

a) per la condotta come sopra ascritta al Paganoni Vero, nonché

b) per la condotta ascrivibile a Domenico Cardona, suo presidente ed amministratore unico fino al 6/7/2005 avendo la CO.VI.SO.C. accertato:

- che in data 16/5/2005 venivano trasmessi alla F.I.G.C. documenti con valori difforni da quelli rilevati in sede di verifica ispettiva in data 22/9/2005 e precisamente, per essere stati indicati un parametro PA pari a 0,08 e un parametro PD pari a "+infinito" e quindi entro i valori minimi stabiliti dalla F.I.G.C. (Com. Uff. n.189/a del 15/3/2005) per l'iscrizione al Campionato 2005/2006, mentre gli stessi parametri calcolati sulla base di una nuova situazione patrimoniale al 31/3/2005 fornita dalla stessa società, evidenziavano valori negativi, rispettivamente pari a -0,068 e "- infinito", con conseguente carenza patrimoniale di euro 66.582,00 da ripianare entro il 5/7/2005, evento non verificatosi,

- che non erano state versate le ritenute fiscali sugli stipendi successivi al mese di febbraio 2005;

così venendo meno i relativi requisiti per l'ammissione al Campionato 2005/2006 prescritti dal C.U. N. 189/A del 15/3/2005.

Nella sua memoria difensiva del 02/05/2006 la società Pro Vercelli contestava ogni addebito inerente le presunte alterazioni della documentazione fornita alla CO.VI.SO.C. e alla L.P.S.C., negando altresì di aver fornito false risposte alle richieste poste.

Nella stessa memoria, inoltre, la Pro Vercelli affermava di aver trasmesso in ritardo la comunicazione sui parametri al 30/09/2005 ma, comunque, di averli trasmessi. Inoltre, i comportamenti illegittimi tenuti dal precedente proprietario non potrebbero, ad avviso della società ricorrente, essere addossati alla responsabilità della società considerato l'impegno della nuova proprietà a regolarizzare la situazione finanziaria e a sistemare la contabilità societaria. Afferma testualmente la società che "quanto compiuto dal signor Cardona non può essere addossato alla Società, i cui nuovi soci ed il nuovo Consiglio si sono adoperati per pagare ingenti debiti (ben superiori a quanti segnalati al momento dell'acquisto delle quote), per impostare una contabilità corretta gestita per mesi da "artisti" della partita doppia."

All'odierna udienza, in via preliminare, il difensore della società, Avv. Alessandro Scheda, dichiarava di non sollevare eccezioni relative ai termini di difesa così come abbreviati dalla norma entrata in vigore ai primi di maggio.

Il Rappresentante della Procura, ribadendo la sua convinzione di colpevolezza, richiedeva 6 punti di penalizzazione per la società ed 1 anno di inibizione per il Sig. Paganoni.

Di converso, il rappresentante della difesa chiedeva il proscioglimento della società e del suo Presidente.

La ricostruzione giuridica adottata dal rappresentante della Pro Vercelli non può essere condivisa da questa Commissione, la quale, dovendosi

318/979

applicare il principio della responsabilità diretta, non può che far ricadere la condotta ascrivibile al Domenico Cardone sulla società Pro Vercelli. Tale principio non può che trovare applicazione alla fattispecie in oggetto.

Per ciò che concerne la condotta ascrivibile all'attuale Presidente, ovvero Paganoni, il ritardato invio del rapporto ricavi/indebitamento è fatto acclarato e non contestato da parte della società.

Sulla base delle considerazioni su esposte la Commissione decide di irrogare la sanzione di 4 punti di penalizzazione nella classifica del campionato in corso per la U.S. Pro Vercelli e l'inibizione di 2 mesi al

Presidente, considerate tutte le circostanze attenuanti enunciate dall'interessato.

Per questi motivi la Commissione

d e l i b e r a

di infliggere alla società **U.S. Pro Vercelli S.r.l.** la penalizzazione di 4 punti in classifica da scontarsi nel campionato in corso e al Presidente **Vero Paganoni** la sanzione di 2 mesi di inibizione

IL PRESIDENTE f.f.

F.to Dott. Daniele Propato

""

Publicato in Firenze il 6 Maggio 2006

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE

Rag. Mario Macalli